

LEGGE REGIONALE 4 settembre 1972, n. 4.

Esercizio della vigilanza e della tutela da parte della Regione sui consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale operanti in Calabria.

(BUR n. 30 del 12 settembre 1972)

(Legge abrogata dall'art. 27 della L.R. 24 dicembre 2001, n. 38)

Art. 1

1. I consorzi per le aree ed i nuclei industriali operanti in Calabria sono sottoposti alla vigilanza e alla tutela della Regione, nei limiti e con le modalità stabiliti dalle norme vigenti.

Art. 2

1. La vigilanza e la tutela sono esercitate attraverso un'apposita Commissione nominata dal Presidente della Giunta regionale e composta da:

- 1) l'assessore regionale all'Industria che la presiede;
- 2) un rappresentante dell'Assessorato regionale della Urbanistica
- 3) un rappresentante dell'Assessorato regionale agli Enti Locali.

2. I rappresentanti degli Assessorati saranno designati dagli Assessori competenti, nell'ambito del personale in servizio presso la Regione.

3. Per l'espletamento dei propri compiti la Commissione si avvale di un funzionario che svolge le funzioni di segretario, e di un dattilografo, in servizio presso l'Assessorato dell'Industria.

4. La Commissione, in casi di particolare necessità, può avvalersi di esperti nominati dal Consiglio regionale a norma dell'art. 68 dello Statuto.

Art. 3

1. Alla spesa per il funzionamento della Commissione si fa fronte con i fondi stanziati sul capitolo 3807, relativo al funzionamento dell'Assessorato all'Industria, dello stato di previsione della spesa della Regione Calabria per l'anno finanziario 1972 e sul corrispondente capitolo di spesa per gli anni finanziari futuri.

Art. 4

1. Quando l'attività del Consorzio risulta non conforme agli scopi per i quali è stato costituito o, comunque, quando vengano accertate persistenti irregolarità nel funzionamento di esso, il Presidente della Giunta regionale, sentito il parere della Commissione di cui all'art. 2, può sciogliere gli organi del Consorzio e affidare la gestione a un Commissario straordinario fino alla rinnovazione degli organi ordinari, da effettuare entro il termine massimo di 6 mesi da fissare nel decreto di nomina del Commissario.

Art. 5

1. I revisori dei conti dei singoli Consorzi sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale sentita la Commissione di cui al precedente articolo 2 e osservate le norme statutarie del Consorzio interessato.

Art. 6

1. Per quanto non previsto dalla presente legge, si fa richiamo alle norme vigenti in materia ed in quanto applicabili.

Art. 7

1. Su proposta dell'Assessore regionale all'Industria, sentita la Commissione di cui all'art. 2 della presente legge, la Giunta regionale delibera la promozione del procedimento di approvazione o di modifica degli Statuti dei Consorzi.

Art. 8

1. La presente legge viene dichiarata urgente ai sensi dell'art. 35 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.